

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI GAMBASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE 2021

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO A RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

MAGGIO 2022

STUDIO AA architettura urbanistica paesaggio
SELLINI Arch. Davide

C.so Piemonte, 5 12037 - SALUZZO - tel. 017541558 - 017546834 P.IVA:03925130043

COMUNE DI GAMBASCA – REGIONE PIEMONTE
PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
PER VARIANTE STRUTTURALE 2021
ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R.U.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1- PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Gambasca intende intraprendere l'iter procedurale per un variante strutturale al vigente PRGC, al fine di verificare la possibilità di modificare la conformazione della fascia di rispetto ed inedificabilità (Ee-2) del torrente Gambasca su una parte del territorio.

Da una prima verifica preliminare si ritiene che tale modifica sia attuabile e che possa portare dei benefici all'economia del territorio, consentendo il corretto ampliamento di una azienda agricola presente ed attiva da parecchi anni sul territorio.

Quanto dunque l'Amministrazione si appresta a proporre è una "variante strutturale" al P.R.G.C., come definita dall'art. 17, 4° comma, della L.R.U., seguendo le procedure disciplinate dall'art. 15 della stessa Legge Regionale.

La presente relazione tecnico illustrativa ha lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie del progetto preliminare, propedeutica per l'approvazione della variante strutturale al vigente PRGC; tali informazioni definiscono le caratteristiche della proposta di Variante, nonché gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze sulle aree potenzialmente coinvolte.

La proposta tecnica di progetto preliminare della variante strutturale è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19/05/2021.

La presente relazione tiene conto delle osservazioni e proposte evidenziate nella 1° conferenza di copianificazione e valutazione riunitasi in seconda seduta in data 09/09/2021 (verbale che si allega alla fine del presente documento).

Durante la succitata conferenza sono stati trasmessi i seguenti contributi tecnici:

- nota dell'ASL CN1
- nota prot. n. 77734 del 30/08/2021 da parte di ARPA Piemonte, Dipartimento di Cuneo (protocollo n. 1759 Comune di Gambasca in data 31/08/2021);
- nota prot. 00100276 del 08/09/2021 Regione Piemonte (protocollo n. 1832 Comune di Gambasca del 09/09/2021);
- nota prot. 41759 del 09/09/2021 del settore Geologico Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
- nota prot. 54422 del 06/09/2021 della Provincia di Cuneo (protocollo n. 1822 Comune di Gambasca del 07/09/2021);

La relazione in oggetto ed i documenti ad essa allegati hanno lo scopo di rispondere e condividere le osservazioni e i contributi evidenziati nella prima serie di conferenze di copianificazione.

Alla proposta tecnica del progetto preliminare, nei tempi di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini

2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SITUAZIONE ATTUALE.

Gambaasca si trova ad un'altitudine di m. 478 s.l.m. ed a una superficie di 5,80 Kmq..

Gambaasca è un piccolo paese di montagna ai piedi della dorsale che separa la Valle Po dalla Valle Varaita, a pochi chilometri dalle sorgenti del fiume Po.


Il Comune di Gambaasca fa parte della Unione Montana Valle Po, Bronda, Infernotto e Varaita e del Parco del Po Cuneese e del comprensorio Saluzzo-Savigliano-Fossano; dista da Torino 72 km., da Cuneo 45, da Saluzzo 14.

Il territorio è costituito da una parte pianeggiante, coltivata, che degrada verso il Po, e da una parte montagnosa, che sovrasta l'abitato, dove predominano ampi castagneti, un tempo sfruttati per le loro castagne e oggi in parte in stato di abbandono, e cedui per la produzione di legname.

Il paese si allunga lungo la centrale Via Roma ed è posto su un delizioso balcone naturale dal quale si può ammirare un bel panorama: dal Monviso, al Montebracco, fino alle Langhe.

Per ciò che riguarda i trasporti interurbani sono esistenti solo quelli su gomma che permettono di raggiungere agevolmente i centri di Saluzzo, Cuneo e Torino.

Attualmente la popolazione presente corrisponde a 343 unità al 31.12.2019.



Stato di attuazione del vigente PRGC

Il vigente P.R.G.C. del Comune di Gambaasca è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 20-5426 in data 05/03/2007, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 15 marzo 2007, con introduzione di modifiche "ex officio" ai sensi dell'11 comma dell'art. 15 della L.R. 56/77, lasciandolo inalterato nel suo sviluppo territoriale.

Successivamente, al piano così approvato, venivano apportate modifiche con specifiche varianti parziali:

- Variante Parziale n. 1/2011, approvata definitivamente con D.C.C. n. 26 del 30/09/2011;

- Variante Parziale n. 2/2011, approvata definitivamente con D.C.C. n. 3 del 27/04/2012;
- Variante parziale n. 372018, approvata definitivamente con D.C.C. n. 11 del 26/03/2019;

La presente variante si configura come variante strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i..

3 – LE MOTIVAZIONI E GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE

Le scelte di piano si ispirano a principi di sostenibilità ambientale e le scelte di piano si fondano sulla massima attenzione alla tutela dei caratteri fisico – ambientali e storico – culturali distintivi del territorio comunale e propongono una disciplina attiva in tal senso.

L'obiettivo principale da raggiungere è quello di razionalizzare l'uso del territorio, adeguarlo alla reale situazione di fatto e contestualmente perseguire un miglioramento dell'utilizzo dello stesso.

Le motivazioni che hanno portato alla predisposizione della presente Variante Strutturale sono esclusivamente di pubblico interesse concreto ed attuale, anche se le stesse hanno origine da istanze private. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è anche di sostenere le attività agricole presenti sul territorio, e di aiutarle nella crescita e nello sviluppo al fine di consolidare ed accrescere la produttività ed i posti di lavoro.

In modo più specifico la variante in oggetto ha lo scopo di verificare la possibilità di ridefinire l'ambito Ee-2 del torrente Gambaasca. A tale scopo è stato predisposto uno specifico studio idraulico finalizzato a definire la pericolosità idrogeologica del torrente e di conseguenza ridefinire le fasce di protezione e di inedificabilità dello stesso.

L'obiettivo dello studio è stato di calcolare la portata massima di afflusso per un tempo di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni, simulare la portata di deflusso in condizioni di moto permanente del torrente e valutare i livelli idrometrici del corso d'acqua, analizzando le aree esondabili nelle zone interessate dalla variante.

I risultati dello studio hanno definito una nuova linea di demarcazione tra le aree Ee-2 e la classe II di pericolosità geomorfologica, liberando una parte del territorio dal vincolo di inedificabilità.

La variante urbanistica riporta la nuova delimitazione sulle cartografie di PRGC, tavola 3b, sviluppo planimetria in scala 1:5.000 e tavola 3c sviluppo planimetria in scala 1:2000. La variante prevede una integrazione alle NTA (art. 38) e modifiche cartografiche.

Si rimanda alla relazione idraulica ed alla relazione geologica/geomorfologica per le verifiche del caso.

CONTRODEDUZIONI ALLE VALUTAZIONI ED AI CONTRIBUTI RICEVUTI DAGLI ENTI COINVOLTI NELLA COPIANIFICAZIONE.

I documenti della presente variante saranno trasmessi in formato PDF/A.

Con riferimento alla procedura di VAS si da atto che la variante, essendo un mero adeguamento ed aggiornamento del PAI, non è sottoposta alla verifica di assoggettabilità.


Le nuove aree potenzialmente edificabili, dopo l'approvazione definitiva della variante, rispetteranno le previsioni del vigente PRGC; in particolare per gli allevamenti di suini dovrà essere mantenuta la distanza prevista dall'art. 9 delle NTA del vigente PRGC.

Si conferma che allo stato attuale il vincolo delle fasce fluviali (previsti dall'art. 29 della L.R. 56/77) non è rappresentato in cartografia di PRGC. Il vincolo di tutela è chiaramente riportato nelle NTA all'art. 15 (per "*i fiumi Po e Gamasca per m. 150 dalle sponde o piede degli argini*") e nella fattispecie, gli interventi edilizi ammissibili dopo l'approvazione della variante in oggetto, ricadendo nella fascia di rispetto del rio Gamasca, saranno soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Con riferimento alle valutazioni ed osservazioni del settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte (nota prot. 41759 del 09/09/2021), nel presente progetto preliminare si è provveduto ad effettuare un ulteriore approfondimento per ciò che concerne la continuità laterale dell'orlo di terrazzo che separa i due alvei abbandonati individuati; si è ritenuto poco probabile il verificarsi di un eventuale esondazione da parte del Gamasca in corrispondenza del punto individuato (lungo la superficie terrazzata) e caratterizzato da una blanda ondulazione. Sono state ridefinite sulla base del criterio geomorfologico le aree potenzialmente allagabili (caratterizzate da modesti tiranti idrici) nel settore di monte in corrispondenza dell'edificio e di conseguenza sono state attribuite le nuove classi di pericolosità geomorfologica per gli edifici potenzialmente interessabili dai fenomeni esondativi. A tal proposito sono state integrate le norme di attuazione con le prescrizioni relative alle nuove classi IIIb2, IIIb3 e IIIb4. I documenti della variante sono stati integrati di specifico documento di integrazione degli aspetti geologici e geomorfologici.

Di seguito si riportano stralci delle cartografie di riferimento dell'area oggetto d'intervento, del vigente PRGC e della variante proposta, rivista ed approfondita secondo le indicazioni della prima conferenza di copianificazione.

Stralcio PRGC variante.



Il presente progetto preliminare prevede una integrazione alle NTA in specifico all'art. 38, Verifiche e vincoli a carattere idrogeologico; per un completo inquadramento della presente proposta di variante di seguito si riporta stralcio della normativa di riferimento ripresa dalle vigenti NTA del PRGC con evidenziato in rosso le integrazioni proposte.

Art. 38 – VERIFICHE E VINCOLI A CARATTERE IDROGEOLOGICO

Ogni intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica dovrà garantire il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni previste nelle relazioni idrogeologiche e geologico-tecniche, facenti parte degli elaborati, allegati allo studio geologico a supporto dello strumento urbanistico.

In modo particolare sulle tavole di P.R.G.C. sono individuate le aree a diverso grado di rischio per le quali, per ogni intervento dovrà essere verificato, a secondo della classe di pericolosità geomorfologia di appartenenza, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Classe II:

Porzioni di territorio nelle quali sono stati evidenziati moderati elementi di rischio riconducibili a situazioni di elevata acclività dei versanti, limiti geotecnica dei terreni di fondazione, esondabilità con acque a bassa energia e tempi di ritorno superiori a 100 anni, elevata potenza della coltre di copertura. In tali aree il fattore di rischio potrà essere eliminato mediante l'adozione di opportuni accorgimenti tecnici in fase di progetto esecutivo, in conformità con quanto disposto dal D.M. 11.03.88.

Classe III:

- Per le aree ricadenti in classe IIIa2 aree interessate da tipologie di dissesto attivo (frane attive ed aree esondabili) individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma seguente:
 - aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate FS: art. 9, comma 4, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Ca: art. 9, comma 7, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Cp: art. 9, comma 8, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Cn: art. 9, comma 9, N. di A. del P.A.I.
 - aree classificate Ve: art. 9, comma 10, N. di A. del P.A.I.

Classe IIIb:

- Per gli ambiti edificati ricadenti in aree soggette a condizioni di pericolosità, ascritti alla classe IIIb come richiesto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996, ci si attiene alla articolazione in sottoclassi proposta dalla Nota Tecnica Esplicativa del Dicembre 1999.

Sottoclasse IIIb2

- In questa classe sono state inserite le aree edificate, a pericolosità geologica media, gravate da condizionamenti geomorfologici ed idrogeologici che, in assenza di interventi di riassetto territoriale (difese spondali lungo i corsi d'acqua, interventi di risagomatura d'alveo o di adeguamento delle sezioni di deflusso ecc.), impediscono l'edificazione ad uso abitativo. In assenza delle opere di riduzione della pericolosità indicate nel Cronoprogramma degli interventi di riassetto territoriale per la specifica classe, sono consentiti esclusivamente interventi che non comportino un ulteriore aumento di carico antropico (DGR 7 aprile 2014, n. 64-7417 - punto 7) e più precisamente:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - variazione di destinazione d'uso in destinazioni a minore rischio geologico che non realizzino alcun aumento del carico antropico, semmai una diminuzione, e non contemplino la presenza stabile di persone (Circ. PGR 7/LAP, punto 6.3);
 - ristrutturazione edilizia per adeguamento igienico, sanitario e funzionale con ampliamento fino ad un massimo di 25 mq senza incremento in pianta della sagoma edilizia preesistente;

- recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. 21/98 e della L.R. 4 ottobre 2018 n. 16, Capo II, senza incremento delle unità abitative;
- ampliamento in sopraelevazione con contestuale dismissione dei piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree inondabili da acque con bassa energia e bassi tiranti idraulici;
- demolizione;
- utilizzo dei piani terra esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.) e realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali (box, tettoie, ricovero attrezzi, altri locali tecnici, ecc.). I box e i locali tecnici non potranno essere interrati qualora siano ubicati in aree soggette a fenomeni di dissesto idraulico.
- Ad avvenuta ultimazione delle opere di minimizzazione della pericolosità geologica/idraulica, le quali dovranno essere accompagnate da una certificazione di collaudo che ne dichiari l'efficacia in relazione alla fruibilità urbanistica dell'area [Nota Assessorati all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Piemonte (prot. 1208/LAP del 29/11/2000)], in aggiunta a quelli già elencati in precedenza saranno altresì consentiti:
 - ristrutturazione edilizia anche con demolizione/ricostruzione e/o frazionamento;
 - recupero dei sottotetti con incremento delle unità abitative;
 - ampliamento in pianta e in sopraelevazione;
 - sostituzione edilizia;
 - nuova costruzione (è in ogni caso preclusa la realizzazione di piani interrati con destinazione a fini abitativi, artigianali, industriali o a servizi; l'eventuale diversa destinazione d'uso (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc.) dovrà prevedere l'adozione di adeguate soluzioni tecniche, da esplicitarsi a livello di progetto esecutivo, atte a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza);
 - ristrutturazione urbanistica.
- Gli interventi in progetto, in ogni caso, non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la pensione all'edificabilità.

Sottoclasse IIIb3

- Si tratta di porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito della realizzazione delle opere di salvaguardia e riduzione della pericolosità, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico; in ogni caso sono comunque da escludersi nuove unità abitative e completamenti. Qualora le condizioni di pericolosità lo consentano, sarà permessa la sopraelevazione degli edifici esistenti nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 39 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI.
- In assenza delle opere di riduzione della pericolosità geologica/idraulica, gli interventi consentiti sono i medesimi elencati, per la Classe IIIb2 in condizioni ante-operam. Successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere di riduzione della pericolosità (condizioni post operam) sono assentibili gli stessi interventi elencati per la Classe IIIb2, fatta eccezione per nuove costruzioni e per la ristrutturazione urbanistica.
- Il frazionamento è assentibile solo a seguito degli approfondimenti di cui al Par. 6, Parte I dell'Allegato alla DGR 64-7417 del 07/04/2014. La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere dimostrata attraverso una specifica indagine geologica/idraulica che dimostri la possibilità di superamento dei condizionamenti presenti. Le autorizzazioni a costruire, ove ammesse a seguito di verifica di fattibilità, saranno comunque subordinate alla sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che sollevi l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità nei confronti di eventuali danni.

Sottoclasse IIIb4

- Per questa classe gli elementi di pericolosità e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Anche a seguito

della realizzazione di opere di riassetto territoriale, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del "carico antropico".

- Relativamente ai fabbricati esistenti, in assenza delle opere di riassetto territoriale, sono ammessi interventi di:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - demolizione;
 - Ad avvenuta esecuzione delle opere di eliminazione o minimizzazione della pericolosità, oltre agli interventi sopra elencati potranno aggiungersi:
 - il restauro e il risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso;
 - l'adeguamento igienico-funzionale con ampliamento fino a un massimo di 25 mq senza incremento in pianta della sagoma edilizia esistente;
 - il recupero dei sottotetti esistenti, ai sensi della L.R. 21/98 e della L.R. 4 ottobre 2018 n. 16, Capo II, senza incremento delle unità abitative;
 - utilizzo dei piani terra esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, etc.) e realizzazione di bassi fabbricati pertinenziali (box, tettoie, ricovero attrezzi, etc.)

Si ricorda, in ultimo, che tutte le aree edificate ricadenti nelle classi III di pericolosità geologico/idraulica, debbono essere inserite nel Piano di Protezione Civile.

- **classe III:** sono porzioni di territorio che presentano caratteri geomorfologici ed idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77. Nelle porzioni di territorio edificate con edifici isolati nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico, saranno consentiti solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e per i fabbricati rurali vale quanto già indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 e dalle successive note esplicative della circolare 7 LAP. La presente area è da intendersi come una zona complessivamente di classe IIIa con locali e sporadiche aree di classe IIIb non cartografabili alla scala utilizzata.

Nelle aree ricadenti in classe III diverse da quelle di cui al punto precedente, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia ed alla dinamica dei versanti;
- b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:
 - b1 - manutenzione ordinaria
 - b2 - manutenzione straordinaria;
 - b3 - restauro e risanamento conservativo;
 - b4 - mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischi geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);
 - b5 - ristrutturazione edilizia e ampliamento "una tantum" (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;
 - b6 - un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso dove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento delle S.U.L. residenziali maggiori del 20% di quelle esistenti; non è

ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti,

- c) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.

La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, dovrà essere attentamente “verificata ed accertata” a seguito dell'espletamento delle indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del DM 11.03.1998 e secondo quanto indicato dalle N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purchè realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R.56/77.

4 – CONSIDERAZIONI TECNICHE E VERIFICHE SULLA PROPOSTA DI VARIANTE

Le modifiche apportate allo strumento urbanistico, relativamente a quanto specificato nel capitolo precedente, non comportano un ulteriore consumo di suolo, ma conducono ad una ridefinizione di una parte del territorio; non sono previste modifiche alle norme tecniche di attuazione né aumenti o riduzioni di aree a destinazione, residenziale, produttiva o a servizi pubblici, né aumenti di capacità insediativa.

Pertanto si omettono le verifiche quantitative dei dati urbani.

LA VERIFICA DELL'ART. 31 DEL P.T.R.

Con riferimento a quanto riportato all'**art. 31 delle NdA del PTR** la presente variante non prevede **incremento del consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non può superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.**

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

L'attuazione della presente variante non comporterà ricadute sulle infrastrutture comunali, sia per quanto riguarda la rete fognaria sia per la rete idrica, né tanto meno l'incidenza quantitativa della produzione di rifiuti solidi urbani avrà ripercussioni sulla raccolta differenziata già in atto sul territorio comunale.

Da una puntuale analisi sulle ricadute ambientali dovute all'attuazione degli interventi previsti non risultano problematiche particolari o aspetti negativi che possano incidere negativamente sulla qualità dell'aria, sulla viabilità comunale o provinciale; non sono previste modifiche alla zonizzazione acustica del territorio.

Con riferimento alla procedura di VAS, sulla base dei disposti di cui all'art. 17 comma 9 della L.R.56/77 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) si specifica che la variante al piano regolatore comunale, in quanto mero adeguamento al PAI e relativi aggiornamenti, non è sottoposta alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

5 – ITER PROCEDURALE DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE

L'iter procedurale di approvazione del Progetto di Variante è fissato dalla L.R.U. all'art. 15.

Il comune ha adottato con deliberazione del consiglio la proposta tecnica di progetto preliminare di variante (D.C.C. n. 17 del 19/05/2021).

La documentazione è stata valutata dalle strutture competenti, che hanno espresso parere tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione.

La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è stata pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è stata data adeguata notizia e la proposta è stata esposta in pubblica visione. Chiunque ha potuto presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Nei tempi previsti non sono state presentate osservazioni.

Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente ha convocato la prima conferenza di copianificazione e valutazione, trasmettendo ai partecipanti, i relativi atti; la prima seduta si è tenuta in data 11/06/2021 ed ha avuto per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.

I soggetti partecipanti, hanno espresso la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito.

La seconda seduta della prima conferenza si è tenuta in data 09/09/21.

Il comune, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, ha predisposto il Progetto Preliminare di variante al piano che è stato adottato dal consiglio in data 8 marzo 2022 con D.C.C. n. 2.

Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è stato pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente (www.comune.gambasca.cn.it – sezione PRGC e strumenti urbanistici), e precisamente dal 14/03/2022 al 06/05/2022, assicurando così ampia diffusione all'informazione e messo a disposizione dei soggetti competenti ed è stato esposto in pubblica visione; pertanto è stato garantito che chiunque potesse formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite sia agli aspetti urbanistici che agli aspetti ambientali.

Entro tali termini non sono pervenute al comune osservazioni o proposte di modifica.

Il comune prosegue l'iter per l'approvazione della variante strutturale predisponendo la presente proposta di progetto definitivo del piano che dovrà essere adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto.

Il comune convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione entro centoventi giorni dalla prima seduta e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo.

Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.

Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte ricevute e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.

Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso.

Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione e alla provincia a fini conoscitivi e di monitoraggio.

6 – ALLEGATI

Costituiscono la presente proposta tecnica di progetto preliminare gli allegati sotto elencati:

- Allegato A - Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Allegato E - Relazione idraulica (a firma dell'Ing. Rancurello Samuele)
- Allegato F - Relazione Geologica e Geomorfologica (a firma del Geologo Lombardo Dott. Francesco)
- Allegato F - Relazione Geologica e Geomorfologica integrazioni (a firma del Geologo Lombardo Dott. Francesco)
- Tav. 3b - Sviluppo planimetria di P.R.G.C. – scala 1:5.000
- Tav. 3c - Sviluppo planimetria di P.R.G.C. – scala 1:2.000

Gambasca, maggio 2022

Il tecnico
Sellini Arch. Davide

